

## NEL CENTRO DI PERMANENZA TEMPORANEA. CRITICA E FENOMENOLOGIA DI UN DISPOSITIVO DI ECCEZIONE

*Gloria Sona*

Nell'estate del 2003 ho colto l'opportunità di vivere un'esperienza all'interno di un Centro di permanenza temporanea, un Cpt. Una serie di letture mirate e spunti di riflessione suggeriti da amici e professori che già avevano studiato le questioni migratorie e questi particolari "strumenti" mi hanno aiutato a riflettere non solo su quello che avevo visto, ma anche su quello che questi Centri significano e comportano.

Come afferma Annamaria Rivera, per cogliere il significato implicito di queste istituzioni del tutto speciali, occorrono un modello interpretativo e uno sguardo che vadano al di là del manifesto, di ciò che si dà a vedere immediatamente.

È necessario ora avanzare alcune considerazioni al fine di evitare di avallare forme di semplificazione e affermazioni pregiudiziali e per cercare di conservare l'unicità e la specificità di questi luoghi e di queste persone. In primo luogo è sembrato metodologicamente utile superare approcci intimamente condizionati dall'idea dell'immigrato povero, bisognoso di cura ed assistenza e da quelle dell'immigrato "brava persona", da un lato, "dell'immigrato criminale", dall'altro. Questa ricerca, infatti, non ha lo scopo di fornire giudizi di valore sui migranti e sui loro comportamenti, ma di osservarli come "oggetti" e come "soggetti" che abitano i Centri a partire dal metodo di

Erving Goffman che ha affinato nel suo interessante lavoro sulle istituzioni totali e da concetto foucaultiano e deleuziano, qui riadattato, di “soggettivazione”.

## **1. I centri di permanenza temporanea nel diritto italiano**

### **1.1 Le politiche migratorie italiane**

Fino al 1986 la regolamentazione dell’immigrazione era affidata alle norme del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza risalenti al 1931, che disciplinava il soggiorno, l’impiego e l’espulsione degli stranieri; ad alcune circolari riguardanti il lavoro domestico; a convenzioni internazionali ratificate dal nostro governo. Tale mancanza di politiche adeguate a regolamentare le entrate ha influenzato positivamente i flussi migratori verso l’Italia.

Per tamponare situazioni di emergenza in materia di lavoro si è proceduto tramite semplici circolari ad hoc, dunque in modo occasionale, mettendo subito in evidenza sia la velocità di mutamento propria del fenomeno sia la lentezza della macchina legislativa, soprattutto nei suoi aspetti applicativi. Le cose cambiano con gli avvenimenti che si susseguono negli anni ’90: in seguito alla caduta del regime albanese, al crollo del muro di Berlino, alla crisi nell’ex-Jugoslavia, alla conclusione nel ’91 della prima guerra del Golfo, prima, ed al timore di una rinascita del pericolo islamico, poi, si è ritenuta necessaria una gestione più pianificata di questi fenomeni.

Questi eventi hanno accreditato il clima di allarme sociale che, in seguito, istituzionalizzerà l’idea che il fenomeno immigrazione sia soprattutto un problema sociale capace di mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. Si tratta di un approccio che fomenterà, nell’opinione pubblica, l’idea che il solo modo di salvaguardare la sovranità degli Stati e i privilegi dei cittadini è continuare secondo una

linea politica di contenimento delle cosiddette “ondate migratorie”.

Saranno proprio quelli gli anni che porteranno alla legge Martelli del 1990 che disciplinava lo *status* di rifugiato e, in via generale, l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. La legge non si limitava ai motivi occupazionali, ma affrontava anche il tema degli ingressi e soggiorno per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o autonomo, cure, familiari e culto.

Intanto nel dibattito europeo, l'Italia – che è al limite dei requisiti richiesti per entrare nella Comunità Europea – viene considerata una frontiera contro l'immigrazione particolarmente debole, tanto che, per entrare definitivamente nel gruppo dei firmatari degli accordi di Schengen, dovrà aspettare il '95 e ristrutturare i valichi di frontiera adeguando le proprie infrastrutture.

Il decreto 489 del governo Dini del 1995, a seguito di una nuova esigenza data dal fenomeno della stabilizzazione a tempo indeterminato di persone straniere entrate in Italia per lavoro stagionale, rende possibile un'ulteriore modalità di espulsione come misura di sicurezza e di prevenzione disposta dal pretore su richiesta del pubblico ministero. È soggetto ad espulsione anche chi si trova in posizione irregolare in Italia, chi ha eluso i controlli di frontiera, chi è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti o che ha il permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni. L'espulsione sancita dal prefetto prevede l'intimidazione a lasciare il territorio italiano entro dieci giorni, quella notificata dal questore prevede l'accompagnamento nel paese di provenienza. Il provvedimento del 1995 decreta, inoltre, la prescrizione obbligatoria di dimorare presso un domicilio conosciuto per coloro i quali occorresse accertare l'identità. Sancendo la chiusura delle frontiere e le espulsioni come risposta all'emergenza, questa legge ha etichettato simbolicamente l'immigrazione

come problema sociale e gli immigrati senza permesso di soggiorno come nemici da cui la società deve essere protetta.<sup>1</sup>

Si è arrivati, in questo clima, alla legge 40 del 1998 dei ministri Livia Turco e Giorgio Napolitano, confluita nel decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La legge 6 marzo 1998, n. 40 si prefigge tre obiettivi: 1) contrasto dell'immigrazione clandestina e dello sfruttamento criminale dei flussi migratori; 2) realizzazione di una puntuale politica di ingressi legali limitati, programmati e regolati; 3) avvio di realistici ma effettivi percorsi di integrazione per i nuovi immigrati legali e per gli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia.

Seppure le intenzioni di questa legge fossero basate sul supporto e sull'aiuto all'integrazione, questi ultimi punti sono rimasti un po' lettera morta. Ha, invece, separato rigidamente l'immigrazione regolare da quella irregolare e dato via agli strumenti di repressione dell'immigrazione clandestina. Con questa legge aprono, quindi, numerosi Centri di permanenza in quasi tutte le regioni, nei quali gli stranieri, al fine dell'effettiva esecuzione dell'espulsione, vengono trattenuti per un periodo di massimo trenta giorni. Tali Centri hanno accolto circa 10.000 migranti l'anno, rivelandosi, più che altro, luoghi di disperazione, con continui tentativi di fuga duramente repressi. Non sono, invece, serviti a rendere effettive le espulsioni, lo stesso Ministro dell'Interno ha affermato che solo il 40% degli stranieri trattenuti sono stati rimpatriati. La filosofia di fondo di questa prima normativa organica introdotta nel nostro paese in tema d'immigrazione, risulta fortemente

<sup>1</sup> Cfr. A. Dal Lago (a cura di), *Lo straniero e il nemico. Materiali per l'etnografia contemporanea*, Costa & Nolan, Genova, 1997.

condizionata dall'approccio securitario che vede nell'immigrazione, prima di tutto, una questione di ordine pubblico. L'espulsione è configurata come l'unica risposta a qualsiasi violazione della normativa in tema d'ingresso e di soggiorno dello straniero, indipendente da ogni valutazione della gravità della violazione stessa e della storia personale dell'autore della trasgressione, magari caratterizzata da un percorso di integrazione già molto avanzato. Sui tratti fondamentali della legislazione 1998 è andata poi ad incidere la recente Bossi-Fini.<sup>2</sup>

Il disegno di legge n.189 Bossi-Fini, approvato il 4 giugno 2002, ha integrato ed in parte modificato la Turco-Napolitano. La linea guida dell'intervento normativo è quella di giustificare l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale dello straniero per soggiorni duraturi solo in relazione all'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa sicura e lecita, di carattere temporaneo o di elevata durata. A questa condizione sono garantite adeguate condizioni di lavoro e di alloggio, collegando il contratto di lavoro ad un impegno del datore di lavoro nei confronti del lavoratore e dello Stato. Resta sempre possibile il rientro volontario nel paese di origine, mediante una garanzia dei mezzi necessari. La filosofia alla base di questa legge è che lo straniero è una persona pericolosa e quindi deve sempre essere soggetto a controllo. La continuità con il Testo Unico è evidente ma è meglio parlare, come sottolinea Enrico Pugliese, di "peggioramento nella continuità"<sup>3</sup>. Con la legge Bossi-Fini l'aspirazione all' "immigrazione zero" porta ad un'ulteriore stretta. Lo *status* del migrante regolare assumerà connotati sempre più precari, essendo nelle mani

2 Cfr. A. Caputo, *Bossi-Fini, di male in peggio*, in "Narcomafie", novembre 2002.

3 Per un'analisi sintetica sui filoni di continuità e di innovazione rispetto alla precedente legge Turco-Napolitano cfr. L. Trucco, *Una legge da paura*, in "Narcomafie" novembre 2002.

del datore di lavoro<sup>4</sup>; l'accompagnamento immediato alla frontiera e il trattenimento in appositi Centri diventeranno, invece, per immigrati irregolari e richiedenti asilo, la regola. Come ha denunciato l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, il segno di tale impianto normativo sembra mirare alla costruzione di uno status giuridico del migrante che ne codifica l'inferiorizzazione socio-economica<sup>5</sup>.

## 1.2 I Centri di permanenza temporanea

Sono quindi stati predisposti dei dispositivi di controllo per tutelare la necessità di programmazione dei flussi di entrata per lavoro, che sono a tutti gli effetti strumenti di chiusura e di esclusione (e che sono lontani da trattare gli stranieri come persone). Si tratta dei "Centri di permanenza temporanea e assistenza", detti anche di "detenzione amministrativa" per stranieri in attesa di espulsione. Tale dicitura, come afferma Livio Pepino, non è una forzatura polemica ma la dizione più corretta in uso in tutta Europa.<sup>6</sup> La legge Turco-Napolitano ha previsto la possibilità per lo straniero di incorrere in un'espulsione semplicemente a seguito di irregolarità amministrativa, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

Per quanto specificamente riguarda la misura prevista dall'articolo 12, tendente ad assicurare l'effettività delle espulsioni disposte con accompagnamento alla frontiera e dei respingimenti, si prevede il trattenimento dell'interessato in appositi Centri.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Cfr. L. Perrone, *Centri di permanenza temporanea: i lager della modernità* in R. De Luca, M. R. Panareo, (a cura di), 2004.

<sup>5</sup> Cfr. Caputo A., *Bossi-Fini, di male in peggio*, in "Narcomafie", novembre 2002.

<sup>6</sup> Cfr. L. Pepino, *Centri di detenzione ed espulsione. Irrazionalità del sistema e alternative possibili*, in "Diritto, Immigrazione, Cittadinanza", n. 2, 2000.

<sup>7</sup> «Il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente

La misura può essere disposta, nei casi tassativamente indicati dalla legge, quando è impossibile procedere con la necessaria immediatezza all'esecuzione dell'espulsione o del respingimento in particolare; quando sia necessario procedere ad accertamenti supplementari o all'acquisizione di documenti e visti; ovvero quando debba predisporre un vettore o un mezzo di trasporto non immediatamente disponibile. Si inizia, quindi, a parlare di Centri, individuando la duplice formula dei "Centri di accoglienza" e dei "Centri di permanenza temporanea ed assistenza". I primi erano destinati a coloro che giungevano dalle coste italiane o venivano rintracciati lungo i confini di terra in condizioni di irregolarità e dovevano essere accolti per valutare la loro destinazione futura, i secondi erano utilizzati per gli immigrati destinatari di decreti di espulsione, in attesa di essere identificati ed accompagnati nel proprio paese, con una permanenza massima nella struttura di trenta giorni. A causa dei numerosi sbarchi nei mesi estivi del 1998, la scelta dell'istituzione dei Centri è stata determinata da una situazione di emergenza. La costruzione di alcuni di essi è stata quindi autorizzata senza tenere in debito conto la normativa prevista per la creazione dei Cpt che è stata inserita solo successivamente nel regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394.<sup>8</sup> Curiosamente, però, *sia la legge che il regolamento omettono di definire la natura e di descrivere le caratteristiche di questi Centri*. Il regolamen-

necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, del bilancio e della programmazione economica». Art 12, comma 1, Legge 40/1998.

<sup>8</sup> Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 190/L alla "Gazzetta Ufficiale" del 3 novembre 1999.

to fornisce solo in modo indiretto alcune indicazioni nelle norme che disciplinano il trattenimento nei Centri dal punto di vista del procedimento e delle garanzie di informazione che devono essere date allo straniero (art 20) le relative modalità (art 21) e il funzionamento delle nuove strutture (art 22) eludendo i modi e la quantità della coazione in essa utilizzabili e la natura della struttura stessa. Dalla lettura della legge, invece, emerge solo che la condizione dello straniero dentro è equiparabile alla detenzione *tout court*.<sup>9</sup>

Già dal 1998 sono apparse evidenti le ragioni di incostituzionalità nei confronti di limitazioni della libertà personale, per ragioni a loro non imputabili (mancanza dei documenti di viaggio e/o del vettore), a soli cittadini stranieri che non hanno commesso un reato.

La nuova legge 189/2002 Bossi-Fini porterà ad un capovolgimento dell'impostazione della disciplina dell'espulsione. Se l'espulsione era, di regola, effettuata mediante intimazione e, solo in determinati casi, con accompagnamento alla frontiera, con le modificazioni introdotte dalla legge n. 189/02, l'espulsione con accompagnamento alla frontiera diviene la regola ordinaria. L'intimazione rimane solo per alcuni limitati casi di mancato riconoscimento dell'identità dello straniero sempre in seguito ad accertamenti avvenuti durante il trattenimento presso i Centri di permanenza. Il principio generale diventa quello dell'immediata esecutività del decreto di espulsione, anche se lo stesso è sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Anche se non è stato introdotto il reato di clandestinità, è stata comunque inserita una serie di reati "satelliti" che riescono a raggiungere lo stesso risultato. Passano

<sup>9</sup> Già solo l'aspetto esteriore fa pensare a carceri: cancelli, filo spinato, forze dell'ordine armate, si veda inoltre cfr. *Infra* capitolo II, Le condizioni materiali del trattenimento.

da cinque a dieci gli anni di divieto per il reingresso (art. 13, comma 13). In caso di violazione, trasforma lo *status* di clandestino successivo all'espulsione in reato penalmente perseguibile con l'arresto da sei mesi ad un anno e in caso di persistenza di tale *status* con la reclusione da uno a quattro anni.<sup>10</sup> Presenta, poi, nuove disposizioni in tema di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. La norma prevede che lo straniero entrato illegalmente in Italia e detenuto in via definitiva con una pena, anche residua, di due anni, possa essere espulso in via alternativa alla rimanente pena da scontare. Se rientra illegalmente viene ripristinata la detenzione in carcere.<sup>11</sup>

Per le espulsioni, ci sono due atti amministrativi distinti ma tra loro connessi: a) il decreto di espulsione mediante accompagnamento immediato alla frontiera; b) il provvedimento del questore che dispone il trattenimento nei Centri perché non si può procedere all'immediata esecuzione dell'espulsione. Il periodo di trattenimento passa da trenta a sessanta giorni.

### 1.3 Ulteriori sviluppi dei Centri

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2003<sup>12</sup>, prevede che siano adottate “ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina”; che si compiano la realizzazione ed il completamento dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza e l'istituzione dei Centri di identificazione, adottando tutte le ini-

<sup>10</sup> Si tratta di una misura particolarmente pesante, tenendo conto del fatto che le espulsioni erogate sul territorio italiano sono valide — per il sistema di Schengen — per tutta l'Unione Europea (Cfr. L. Trucco, *Una legge da paura*, in “Narcomanfie”, novembre 2002). Con il rischio che si crei un circolo vizioso in cui il migrante è intrappolato.

<sup>11</sup> Art. 13 Bossi- Fini.

<sup>12</sup> Ordinanza Pubblica sulla Gazzetta Ufficiale N. 125 del 31 Maggio 2003.

ziative necessarie alla realizzazione delle opere ed all'approvazione dei relativi progetti anche avvalendosi di strutture tecniche statali, nonché all'acquisizione delle aree necessarie e della disponibilità degli immobili occorrenti (Ordinanza n. 3287). I progetti sono ambiziosi: costruire un Centro in ogni provincia. Per il momento gli unici lavori sono stati iniziati a Gradisca in Friuli. E sono riaperti: in Puglia la struttura di Borgo Mezzanone e in Sicilia quella di Ragusa. Come sempre le informazioni sono difficili da reperire. La poca pubblicità e trasparenza si spiega anche con il fatto che la maggiore organizzazione dei migranti e l'opposizione più forte di una parte della società civile stiano ostacolando la costruzione di nuovi Centri.<sup>13</sup>

Il ministro dell'Interno, Giuseppe Pisanu, ha invitato Regioni ed autonomie locali a collaborare con lo Stato favorendo la realizzazione di nuovi Centri. Vorrebbe la trasformazione degli attuali Cpt in nuovi "Centri polifunzionali" dedicati allo svolgimento delle attività amministrative e giurisdizionali previste dalla disciplina dell'immigrazione e dell'asilo. Su questo tema i responsabili delle regioni e delle autonomie locali sono chiamati ad una inevitabile assunzione di responsabilità e a collaborare favorendo la realizzazione dei Centri. A questa richiesta si è visto ultimamente l'opposizione di 13 regioni italiane che si erano incontrate l'11 luglio a Bari per proporre alternative allo strumento della detenzione amministrativa.

Purtroppo la tendenza, anche a livello europeo, è di potenziare questo strumento. L'idea, ora, è di costruirne in paesi fuori dall'area Schengen, in prossimità dei suoi confini, per bloccare le persone prima che si avvicinino all'Europa. Lungo le coste della Libia sono già presenti Centri simili. Tramite accordi con l'Italia, il Ministero

<sup>13</sup> Si veda la rassegna stampa dal sito [www.meltingpot.org](http://www.meltingpot.org)

<sup>14</sup> Cfr., "Il Manifesto", 25 aprile 2003.

degli Interni dovrebbe inviare funzionari italiani per collaborare con il governo del colonnello Gheddafi per gestire la migrazione dalla Somalia o dal Sudan.<sup>14</sup> L'Italia mette già a disposizione elicotteri e imbarcazioni per il controllo delle coste e del deserto libico, nonché voli charter per il rimpatrio dei clandestini. Questo accordo ha significato per la Libia la fine dell'embargo<sup>15</sup>, dopo vent'anni di isolamento, si è anche toccato il capitolo del risarcimento dei danni di guerra che l'Italia si è impegnata a riconoscere al governo di Tripoli.<sup>16</sup>

Tutto questo è stato portato avanti per affrancarsi da forme di accoglienza ritenute inopportune e dispendiose a livello soprattutto di immagine. Il problema è che la Libia non riconosce la figura del rifugiato e possiede scarsa cultura sui diritti umani. Durante un'ispezione nel Cpt di Fellah, alla periferia di Tripoli, alcuni parlamentari europei hanno trovato un centinaio di stranieri: uomini, donne e anche bambine, tenute a chiave giorno e notte in celle sovraffollate.<sup>17</sup>

Si tratta, insomma, di accordi puramente economici, nei quali sembrano non essere contemplate le vite umane.

Tutto ciò rientra, comunque, nel processo di transnazionalizzazione delle politiche migratorie il che implica un adeguamento delle politiche degli Stati nazionali, che va sempre più verso il carattere restrittivo.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Verrà inaugurato un gasdotto che da Tripoli porterà in Sicilia dieci miliardi di metri cubi di gas all'anno, inoltre verrà istituito un fondo per sviluppare società miste in tutta l'Africa.

<sup>16</sup> C. Fusani, *Pisanu a Tripoli: con Gheddafi piano comune per bloccare i clandestini*, "La Repubblica", 13 agosto 2004.

<sup>17</sup> Per il rapporto di visita dei parlamentari europei cfr. M. Giannetti, *Libia, viaggio nell'inferno dei migranti*, "Il Manifesto", 22 aprile 2005.

<sup>18</sup> Quello che sta avvenendo in tutta Europa è cercare di compensare la permeabilità dei confini classici (ad opera della sempre più incalzante mobilità economica, sociale, di comunicazioni, informazioni, persone) con un rafforzamento e una sofisticazione dei mezzi utili al fine di impedire in tutti i modi di romperli.

## 1.4 I Cpt in Italia

I Centri, di proprietà del Ministero dell'Interno, sono gestiti dai prefetti delle province che a loro volta si avvalgono di altri enti.

Le informazioni sui Cpt sono scarse: non si ha una visione chiara e d'insieme sull'attuale situazione complessiva dei Centri. Secondo gli ultimi dati del 25 gennaio 2005 i Centri di permanenza in Italia sono 13 sparsi nelle varie zone d'Italia: Agrigento "Contrada S.Benedetto" (110 persone); Caltanissetta "Pian del Lago" (96); Brindisi Restinico (180); S. Foca di Melendugno (Lecce) "Regina Pacis" (180) (ora non funzionante); Roma "Ponte Galeria" (300); Bologna "Enrico Mattei" (95); Modena "La Marmora" (60); Milano "Via Corelli" (140); Torino "Brunelleschi" (78); Catanzaro (75); Ragusa (60); Trapani; Crotone "S. Anna" (129).

Ci sono, inoltre, Centri di smistamento e si stanno attivando i Centri di identificazione per richiedenti asilo.<sup>19</sup> Questi dovranno essere sette su tutto il territorio nazionale, in corrispondenza delle Commissioni territoriali istituite presso le prefetture di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani. Ci sono inoltre una serie di Centri ibridi: Otranto (Lecce) "Don Tonino Bello" (75); Bari-Palese; Lampedusa (190).

Durante il governo Berlusconi è stato aperto un solo Cpt: Modena, gestito dal fratello gemello dell'ex ministro Giovanardi.

Gli enti gestori sono: Croce rossa per i Cpt di Torino, Milano, Bologna, Roma, Foggia, Bari; Misericordia per i Cpt di Modena, Agrigento; Fiamme d'argento (Carabinieri in pensione) per il Centro di Brindisi; Cooperativa Malgradotutto per il Centro di Lamezia Terme; Cooperativa

<sup>19</sup> P.R. 16 settembre 2004, n.303, attua le norme della Bossi-Fini (189/2002) in materia di asilo.

Albatros per il Centro di Caltanissetta; Cooperativa Insieme per Trapani; Fondazione Regina Pacis per S. Foca, Lecce. I Centri sono stati affidati agli enti suddetti in seguito a una gara pubblica nella quale si teneva conto dell'economicità e del servizio offerto. L'appalto della gestione interna alle associazioni garantisce la vita ordinaria del centro: alimentazione, vestiario, assistenza medica e legale secondo le norme stabilite dal Ministero.

Il rapporto di Medici Senza Frontiere, uscito nel gennaio 2004, ha il merito di dare una (prima ed unica) visione d'insieme del fenomeno Centri di permanenza temporanea e Centri di accoglienza. Un *team* composto da coordinatore, responsabile medico, consulente legale, tirocinante e mediatore culturale di Medici Senza Frontiere ha avuto il permesso di controllare, entro i limiti imposti dai gestori, la condizione socio-sanitaria all'interno dei Centri, la condizione delle strutture, le modalità di gestione, gli standard dei servizi erogati, il rispetto delle procedure, le eventuali differenze di gestione dei vari Centri presenti sul territorio nazionale. Tramite osservazioni fondate mette in evidenza una serie di critiche, che vanno dall'inutilità dei Centri, in quanto non espletano la loro funzione<sup>20</sup>, alla poca attenzione alla dignità umana riscontrata in alcuni e alla gestione poco trasparente sia della struttura (gare d'appalto, selezione del personale), che dei finanziamenti. Per Msf molte prassi si differenziano da centro a centro, però alcune deficienze del sistema sono costanti in tutte le strutture visitate a prescindere dall'ente gestore, queste vanno dalle condizioni della strutture, alla professionalità degli operatori.

### **1.5 Le condizioni materiali del trattenimento**

Le condizioni materiali del trattenimento dipendono dai singoli Centri ed enti gestori. Le linee comuni sono che i

<sup>20</sup> Cfr. infra Conclusioni.

trattenuti dormono in celle ma durante il giorno possono uscire, sempre però all'interno della struttura. I Centri sono sorvegliati dal Ministero degli Interni, non è possibile lasciare il Centro, l'allontanamento dagli edifici è ripristinato con l'ausilio della forza pubblica. Il trattenimento non può essere più di sessanta giorni ma può essere ripristinato qualora la medesima persona venga trovata nuovamente sul territorio italiano senza permesso di soggiorno. Una direttiva del 30 agosto 2000 del Ministero dell'Interno fissa gli obiettivi da perseguire nella individuazione delle strutture da adibire a Centri di permanenza temporanea ed assistenza e i principi che ne devono regolare l'attività di gestione. La direttiva cerca così di assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento nei Centri in oggetto alle finalità di necessaria assistenza e al pieno rispetto della dignità degli stranieri trattenuti.

Devono essere rispettati i diritti della persona, quali ad esempio la libertà di culto, deve essere garantita integrità fisica e morale, deve essere garantita l'informazione in lingua comprensibile allo straniero sul proprio *status*, tutelata l'unità familiare e del minore, tutelato il rischio di pregiudizio riguardo l'identità sessuale, etc. Insomma, deve essere fornita loro assistenza di base, e quindi garantite l'espletamento delle esigenze primarie: vitto, "alloggio", vestiario, assistenza sanitaria, comunicazione, informazione. Tutto questo stando alla teoria<sup>21</sup>. Nella pratica purtroppo non è sempre o così<sup>22</sup>. Per sapere di più la situazione dei vari Centri è utile consultare il rapporto di Medici Senza Frontiere nel quale sono contenute molte informazioni sullo *status*

<sup>21</sup> Contenuta nella direttiva del Ministero dell'Interno n. 3435/50 del 30 agosto 2000.

<sup>22</sup> Si vedano le testimonianze dirette dei migranti all'interno dei Centri di via Corelli a Milano, corso Brunelleschi a Torino e il Volupitta a Trapani, in F. Sossi, *Autobiografie Negate. Immigrati nel lager del presente*, Roma, Il Manifesto libri, 2002 e capitolo II di questa tesi.

giuridico, sulle generalità dell'ente gestore, sulla struttura, sulle condizioni di vita dei trattenuti e sui servizi effettivamente erogati. L'analisi, condotta da personale specializzato nei singoli Centri, presenta anche interviste ai trattenuti.<sup>23</sup>

Sono molti i dubbi e le critiche rivolte alle strutture dei Cpt in Italia. Si evidenzia, ad esempio, come non venga adeguatamente effettuata una distinzione tra i trattenuti con reati penali e quelli colpevoli di infrazione amministrativa di soggiorno irregolare (questo comporta varie conseguenze: il trascurare bisogni ed esigenze diverse, il costringere persone "deboli" a sottostare alle regole imposte dai galeotti, etc.). Nei Cpt "finisce di tutto": dalle badanti, a coloro che hanno chiesto asilo politico, ai migranti che escono dal carcere, anzi questi rappresentano circa il 60 % della popolazione dei Cpt. Così si equiparano, senza alcuna proporzionalità relativa alla causa dell'espulsione, il "clandestino" arrivato in Italia pagando un prezzo molto alto a trafficanti internazionali o quello colto a lavorare in laboratori clandestini a condizioni più che nere, al migrante espulso per un'effettiva pericolosità sociale dimostrata dalla commissione di gravi reati.

A tutto ciò si aggiunge una generale impreparazione del personale che gestisce tali Centri.

Esistono procedure diverse per l'assunzione del personale e le convenzioni tra ente gestore e prefettura spesso non tengono in debita considerazione il livello di esperienza dell'organizzazione.<sup>24</sup> Si registrano carenze strutturali dei Centri e nei servizi. Mancano, inoltre, un po' ovunque, un'adeguata assistenza legale, la mediazione culturale e l'attenzione ai casi particolari di malattia (spesso manca

<sup>23</sup> Per scaricare il rapporto [www.medicisenzafrontiere.it/msfinforma/dossier/missione\\_italia/CPT\\_FINALE.pdf](http://www.medicisenzafrontiere.it/msfinforma/dossier/missione_italia/CPT_FINALE.pdf)

<sup>24</sup> È il caso, ad esempio, del centro di Restinco, gestito dall'associazione "Fiamme d'Argento" (carabinieri in pensione). Il "bando informale" presentato dalla prefettura di Brindisi è stato vinto con un ribasso del 60%.

totalmente la profilassi per le malattie infettive). Il tutto è condito da un'ambigua presenza della polizia, di cui Msf denuncia «un'eccessiva ingerenza»<sup>25</sup>. A fare le spese di queste lacune sono in genere i più fragili. In quasi tutti i Centri si registrano fenomeni di autolesionismo, risse, scioperi. Segno della difficoltà di gestione. Le informazioni date ai trattenuti sul loro status sono scarse.

Dal rapporto di Medici Senza Frontiere emergono profonde diversità nelle strutture: non esistendo un sistema omogeneo di gestione a livello centrale ma essendo ogni Cpt appaltato a diversi enti – sulla base della convenzione stipulata tra lo stesso ente gestore e la prefettura territorialmente responsabile – c'è una scarsa visione d'insieme. Questo fa sì che si perpetrino, e continuino a perpetrarsi, situazioni incostituzionali e aberranti (sommministrazione di psicofarmaci, percosse, etc.) a seconda dei metodi di gestione. Da considerare, poi, che, sulla base di questa convenzione vengono erogati all'ente i fondi necessari alla gestione della struttura. Non esistono tabelle tariffarie uniche, e di conseguenza ogni convenzione riporta un'erogazione di fondi differente rispetto alle altre. Per questo motivo ogni Centro riceve un *per-diem* per ogni trattenuto differente dagli altri Centri. Inoltre, la trasparenza delle attività all'interno dei Cpt – comprendendo la pubblicità delle convenzioni stipulate tra prefetture ed enti gestori e l'accessibilità ai Centri di soggetti terzi, operatori, medici e legali delle organizzazioni della società civile che si occupano di immigrazione, asilo e diritti umani, di giornalisti e operatori dell'informazione, nonché di rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali, con la sola eccezione dei parlamentari nazionali – non è regolata da alcuna norma o disposizione conosciuta, ed è affidata all'esclusiva discrezionalità del Ministero dell'Interno e dei singoli prefet-

<sup>25</sup> Si veda Rapporto di Medici Senza Frontiere il centro di Torino, Lecce.

ti, pregiudicandone così funzionalità e competenze di democrazia e trasparenza sociale.

Durante le visite ai Cpt risalta immediatamente il fatto che la gestione di questi è sempre al confine tra formale e informale; le carenze varie, la confusione di ruoli, il non rispetto delle norme di legge (mancanza di mediatori culturali, carenze di spazi per i trattenuti, eccessiva presenza delle forze dell'ordine, mancanza di servizio di orientamento legale, servizio sanitario deficitario, assenza del Cir, etc.) non meravigliano; tutto diventa "normale", come se fosse necessario per gestire questa emergenza, nell'interesse collettivo.<sup>26</sup> Emerge una filosofia di tipo esclusivamente economico: il problema principale per i gestori dei Centri non sono i bisogni dei trattenuti ma il contenimento e il funzionamento della struttura.<sup>27</sup>

### 1.6 Profili di critica: l'unicum giuridico

Sulla legittimità costituzionale di questo provvedimento legislativo si è aperto, da subito, un acceso dibattito. Vorrei qui di seguito proporre una sintetica analisi.

I Centri non nascono dal diritto ordinario o da una trasformazione e sviluppo del diritto carcerario, ma da *uno stato di eccezione*<sup>28</sup>. La legge permette di prendere in custodia degli individui indipendentemente da un qualsiasi contegno penalmente rilevante, unicamente per evitare un pericolo per la sicurezza dello Stato, sospendendo *de facto*

<sup>26</sup> Cfr. L. Perrone, *Gli sbarchi 'clandestini' in Puglia, i Centri di prima accoglienza e la strumentale invenzione di un'inesistente emergenza*, in "Critica Marxista", n. 1-2, 1999.

<sup>27</sup> Cfr. L. Perrone, *Risultati di un'indagine sui Centri di accoglienza e di permanenza temporanea nel Salento*, in R. De Luca, M. R. Panarea, (a cura di), *CPT: né qui né altrove. I luoghi della sospensione del diritto*, San Cesario di Lecce, Manni, 2004.

<sup>28</sup> G. Agamben, *Homo Sacer; il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, Einaudi, 1995.

gli articoli della Costituzione italiana che garantiscono la libertà personale<sup>29</sup>.

Ora, mentre ai cittadini italiani è riservato un certo trattamento, una procedura molto complessa che tutela l'individuo; allo straniero – e soprattutto a quello che proviene da determinati paesi e che non possiede i pezzi di carta giusti – è riservata una giustizia speciale, con minori diritti. Si tratta, appunto, di un particolare tipo di giustizia che comporta la reclusione per un'infrazione amministrativa.

Non è legittima una compressione della libertà personale disposta sulla base di un presupposto non penalistico, ossia in assenza di fatti-reato. La principale differenza tra infrazione amministrativa e reato penale consiste nel fatto che la prima non è un reato. Il reato penale è una violazione di norme considerate fondamentali dallo Stato e tutelate dalla Costituzione, come l'integrità della persona fisica (violata da reati come gli omicidi, le lesioni o gli stupri) o la proprietà, privata o statale che sia (messa a repentaglio da reati come le truffe o le frodi). In questi casi lo Stato interviene a tutela dei cittadini attraverso misure cautelari che limitano la libertà personale. Solo l'autorità giudiziaria può prendere tali tipi di provvedimenti. Nel codice di procedura penale si nota, inoltre, che le condizioni di applicabilità di tali misure sono soggette a molte limitazioni in modo da tutelare il cittadino reo.

L'irregolarità amministrativa viola, invece, una norma amministrativa. Tali norme servono a regolare l'organizzazione dello Stato e quindi il rapporto tra l'amministrazione e i cittadini, ne è un esempio la violazione del codice della strada. Normalmente è affidata ad un giudice di pace (per violazioni inferiori a 30 milioni) e comporta delle sanzioni.

<sup>29</sup> Cfr. L. Pepino, *Centro di detenzione*, cit.

Le misure in vigore per lo straniero rappresenterebbero, quindi, un *unicum* nel nostro sistema giudiziario. Il mancato possesso dei documenti è un'irregolarità amministrativa. Il nostro sistema, invece, lo tratta alla stregua di un reato penale, permettendo che venga limitata la libertà personale per un periodo di tempo che varia da un paio di giorni a un paio di mesi. Inoltre il provvedimento è affidato al questore e al prefetto – che sono organi di polizia –, soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, e il giudice di pace, che dovrebbe convalidare il provvedimento, non può essere garante dell'ordine pubblico interno allo Stato.

L'art. 13 della Costituzione, al primo comma, dispone: «La libertà personale è inviolabile». Il secondo comma prevede una riserva di legge disponendo che «non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». Il terzo comma prosegue precisando che «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto». <sup>30</sup> Tale diritto è tutelato anche dagli artt. 1 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'art 13 della Costituzione prevede, quindi, la limitazione delle libertà personali in casi di eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge. Il nostro ordinamento non contempla fattispecie non penalistiche che comportino l'adozione di misure custodiali, fatta eccezione per il c.d. “Fermo per l'identificazione e per l'accompagna-

<sup>30</sup> Costituzione italiana, Parte I, Diritti e Doveri dei cittadini, Titolo I, Rapporti Civili, Art. 13.

mento coattivo del testimone”, misure disciplinate in modo assai rigoroso dal codice penale e, comunque, comportanti limitazioni assai circoscritte della libertà personale. Solo la tutela della collettività dal pericolo di commissione di gravi reati può giustificare misure che comportino la privazione della libertà personale. La libertà personale può essere limitata solo in forza di un atto motivato dell'autorità giudiziaria e nel nostro ordinamento è ammessa solo per un soggetto riconosciuto definitivamente colpevole in sede penale per reati di notevole gravità e pericolosità sociale, verificata a termine di un procedimento pubblico, nel corso del quale sia garantito l'esercizio del diritto inviolabile di difesa.<sup>31</sup> Ora, nella Bossi-Fini, l'adozione da parte degli organi di polizia della misura del trattenimento e la successiva convalida da parte del giudice di pace rappresentano non un caso eccezionale, bensì la regola, l'unico *iter* procedimentale previsto.

La scarsa visibilità dei Centri ha contribuito a diffondere la convinzione che si tratti di strumento eccezionale e di applicazione limitata. I Centri, invece, sono un modello d'intervento ordinario; il sistema prevede l'espulsione amministrativa nei confronti di tutti gli irregolari. Questa centralità della detenzione amministrativa non è una forzatura ma la conseguenza necessitata di una decisione politica: quella di affidare il governo dell'irregolarità, in via esclusiva, allo strumento dell'espulsione.

L'analisi dei profili costituzionali della detenzione amministrativa ne fa emergere il carattere eversivo rispetto al nucleo essenziale della Costituzione, a quell'intreccio di regole e di valori posto dal costituzionalismo contemporaneo a tutela dei diritti fondamentali della persona.<sup>32</sup> Inoltre,

<sup>31</sup> Art. 24 della Costituzione.

<sup>32</sup> Cfr. A. Caputo, *La detenzione amministrativa e la Costituzione: interrogativi sul diritto speciale degli stranieri*, in “Diritto, Immigrazione, Cittadinanza”, n. 1, 2000.

ciò che manca nel procedimento inerente al trattamento è un valido titolo di detenzione. È vero che la legge prevede la convalida del giudice, che deve avere ad oggetto sia i presupposti dell'espulsione che quelli del trattenimento, ma a ben vedere tale meccanismo non muta il quadro di sospetta incostituzionalità. Invero, convalidare significa attribuire validità ad un'azione o ad un atto precedentemente compiuto, significa sanare qualcosa che è già accaduto, quindi a privazione di diritti già avvenuta.

Perché rappresentasse qualcosa di realmente significativo, anche se non in sé decisivo, si sarebbe dovuto trattare di un controllo nell'accezione piena e non di un riscontro meramente esteriore e avrebbe dovuto basarsi su tutti gli atti del procedimento non limitandosi ad accertare l'esistenza di un provvedimento di espulsione.<sup>33</sup> Nel caso di specie, il provvedimento di convalida serve ad attribuire validità alla restrizione della libertà personale avvenuta non più tardi delle precedenti 48 ore. Il trattenimento non è autonoma conseguenza del provvedimento del giudice, ma è conseguenza prevista direttamente dalla legge. Manca, così, il titolo di detenzione costituzionale legittimo, cioè il provvedimento motivato del giudice, essendo il titolo di detenzione un effetto consequenziale ed automatico della convalida. Quindi la restrizione della libertà personale non è altro che un provvedimento strettamente conseguente della legge, motivato con atto amministrativo e non con atto dell'autorità giudiziaria.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Cfr. A. Casadonte, di P. Bari, *L'espulsione, l'accompagnamento alla frontiera ed il trattenimento secondo la legge Bossi-Fini n. 189/2002 ovvero il massimo rigore apparente senza proporzionalità ed efficienza. Garanzia minima e incertezza delle divergenti vie del controllo giurisdizionale. Conseguenti dubbi di legittimità costituzionale*, in "Diritto, Immigrazione, Cittadinanza", n. 3, 2002, p. 49.

<sup>34</sup> Cfr. G. Savio, *Controllo giurisdizionale e diritto di difesa degli stranieri trattenuti presso i Centri di permanenza temporanea*, in "Diritto, Immigrazione, Cittadinanza", n. 1, 2000.

Se, però, forse più realisticamente, si vede nel campo un «pezzo di territorio che viene posto fuori dall'ordinamento giuridico normale», «un ibrido di diritto e di fatto in cui i due termini sono diventati inscindibili»<sup>35</sup>, allora è perfettamente logico che le garanzie altrimenti riconosciute a tutti i soggetti non valgano per le persone che si trovano in quelle particolari *zones d'attente* che sono i Centri di permanenza temporanea.<sup>36</sup>

### 1.7 La possibilità di reiterazione indeterminata del trattamento

A parte il fitto intreccio di norme che attribuiscono all'immigrato la posizione di soggetto costantemente sottoposto al controllo di polizia, la normativa vigente è caratterizzata anche dalla specialità giuridica dello straniero, per il quale permane il carattere dell'illecito amministrativo, un illecito non sanabile attraverso il decorso del tempo, anche se associato a comportamenti virtuosi.<sup>37</sup>

Si è ritenuto di modificare la normativa sul punto di durata del divieto di rientro, esteso a tutti i paesi Schengen, facendolo passare da 5 a 10 anni. Una volta avvenuta la prima espulsione, quindi, nei casi di espulsione amministrativa, la violazione di tale divieto di rientro è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno (in precedenza da due a sei mesi). In tal modo, il «diritto ad emigrare» si trasforma in un reato punibile penalmente.<sup>38</sup>

Questa legge conduce alla creazione di due circuiti diversi e non comunicanti: quello della regolarità e quello dell'irregolarità. L'incomunicabilità tra i due circuiti com-

<sup>35</sup> G. Agamben, *Homo Sacer*, cit.

<sup>36</sup> Cfr. A. D'Agostino, F. Corvaja, *Centri di permanenza temporanea ed esercizio del diritto di difesa*.

<sup>37</sup> Cfr. G. Savio, *Controllo giuristizionale*, cit., nota 32.

<sup>38</sup> Art. 12, co. 5-ter, 5- quater, 5-quinquies, aggiunti nella Bossi -Fini, dopo il co.5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 286/1998.

porta l'impossibilità di sanare in itinere la condizione di irregolarità. Questa incomunicabilità è, inoltre, a senso unico: se, infatti, è impossibile il transito dall'irregolarità (una volta che l'irregolare venga identificato dalla polizia) alla regolarità è ben possibile il percorso inverso, sol che si ometta di chiedere tempestivamente il rinnovo del permesso di soggiorno. S'innesci, così, una spirale che porta inevitabilmente alla detenzione amministrativa o alla detenzione penale.<sup>39</sup> È, quindi, molto possibile creare un circolo di reiterazione indeterminata del trattenimento: qualora non si riescano a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla esecuzione dell'espulsione, perché non si riesce ad identificare lo straniero (ad esempio per scarsa collaborazione delle rappresentanze consolari estere), alla scadenza del sessantesimo giorno, lo straniero dovrà essere rilasciato. Continuerà a gravare nei suoi confronti il decreto di espulsione del prefetto. Decorso il termine massimo di trattenimento, infatti, è solo questo a venir meno, non certo l'espulsione che continua la sua efficacia.<sup>40</sup> Pertanto, qualora lo straniero non ottemperi spontaneamente all'espulsione, e venga ritrovato sul territorio italiano si pone il problema della possibilità della reiterabilità "a catena" della permanenza coatta – in carcere questa volta – dopo averlo temporaneamente liberato. Questa situazione può ripristinarsi finché non si riesce ad espellere definitivamente. Da ricordare che questo può dipendere anche da fattori esterni non imputabili allo straniero, indisponibilità di vettore o mancata collaborazione delle autorità consolari estere per l'identificazione<sup>41</sup>. Come fare per tutte quelle persone che

<sup>39</sup> Cfr. L. Pepino, *Centri di detenzione ed espulsioni (Irrazionalità del sistema e alternative possibili)*, in "Diritto, Immigrazione, Cittadinanza", n. 2, 2000.

<sup>40</sup> *Ivi*.

<sup>41</sup> Cfr. A. Caputo, *La detenzione amministrativa e la Costituzione: interrogativi sul diritto speciale degli stranieri*, in "Diritto, Immigrazione, Cittadinanza", n. 1, 2000.

nessuno Stato riconosce come propri cittadini? Se verranno nuovamente catturati dopo un'espulsione dovranno andare in carcere. Carcere, quindi, anche per gli immigrati che non si possono espellere non per loro resistenze, ma perché nessun paese li riconosce come cittadini.

Valutando, inoltre, la situazione reale, occorre aggiungere che anche gli organi preposti al controllo sanno che nessuno straniero si è mai allontanato dall'Italia volontariamente, quindi può succedere che li ritrovino e abbiano l'obbligo di arrestarli perché la legge prevede l'arresto. Si darà, così, avvio ad un nuovo foglio di espulsione.

Il motivo di questo provvedimento, forse, è che il sistema delle espulsioni richiede, per la propria stessa sopravvivenza (mediatica e culturale, prima ancora che operativa) l'adozione di strumenti di intervento drastici e di grande valenza simbolica.<sup>42</sup> Il rapporto di Msf conclude proprio con l'affermazione che è il concetto di detenzione amministrativa che deve essere riformulato per cercare alternative ad un modello che, in tutti questi anni di funzionamento, ha dato prova della sua incapacità ed inefficacia della gestione del “fenomeno dell'immigrazione irregolare”, portando in molti casi ad una forte riduzione dei diritti umani. Emerge un meccanismo che nelle intenzioni appare volto a rendere più efficace la lotta all'immigrazione illegale, ma in realtà è ancora una soluzione incentrata esclusivamente sull'esclusione e sull'espulsione.

Occorre, quindi, riflettere sullo statuto paradossale del campo come spazio di eccezione: esso è un pezzo di territorio che viene posto fuori, come visto, dell'ordinamento giuridico e al suo interno si erge un “dominio totalitario” che il senso comune si rifiuta di ammettere<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> Cfr. L. Pepino, *Centri di detenzione ed espulsioni*, cit.

<sup>43</sup> Cfr. G. Agamben, *Homo Sacer*, cit.

Il fondamento di questo stato di eccezione diventa il concetto di *necessità*. Questo concetto è ambiguo perché è come se la necessità non avesse legge. Agamben propone una duplice interpretazione di questo concetto: o come «la necessità non riconosce alcuna legge» o «la necessità crea la sua propria legge». In questo caso la necessità, che si è venuta a radicare nelle coscienze dei politici e delle persone nel corso del tempo, di arginare questo fenomeno, non sospende la legge. Anzi è inclusa nell'ordine giuridico e si presenta come uno stato della legge, costituisce essa medesima una vera e propria fonte di diritto. Questo stato non si presenta come obiettivo ma implica quindi un giudizio soggettivo relativo allo scopo che si vuole raggiungere.

Lo scopo di questi campi e di questa politica è l'esclusione e l'espulsione di persone che non rientrano nei flussi accettati. Da questo obiettivo viene elaborato e legittimato questo ibrido giuridico.

## 2. Il perché ed il modo d'essere dei Cpt

Il Centro verrà qui analizzato come uno spazio che si colloca fuori della "normalità" non solo giuridica, come analizzato nel primo capitolo, ma anche spaziale, territoriale, sociale e vitale. Un fuori artificiale, in quanto "gli indesiderabili" non possono essere espulsi dal mondo<sup>44</sup> ma devono comunque essere allontanati, e quindi in questa particolare istituzione si includono gli "esclusi" o meglio i "diversamente inclusi" o "inclusi subordinati"<sup>45</sup>: coloro

<sup>44</sup> Richiama la tesi di Bauman di un attuale "mondo pieno" in cui non è più possibile trovare terre vuote ed invisibili in cui relegare i "rifiuti umani" del pianeta. Cfr. Z. Bauman, *La società sotto assedio*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

<sup>45</sup> Cfr. V. Stolcke, *Le nuove frontiere e le nuove retoriche culturali dell'esclusione in Europa*, in S. Mezzadra, A. Petrillo, (a cura di), *I confini della globalizzazione. Lavoro, culture, cittadinanza*, Roma, Manifestolibri, 2000.

che si sono presentati, senza essere stati invitati e senza essere graditi, nel nostro territorio protetto.<sup>46</sup>

Portare i migranti “in eccesso”<sup>47</sup> in questi “nonluoghi”<sup>48</sup>, rappresentati dai Cpt, nei quali vivono una “transitorietà congelata”<sup>49</sup> diventa la soluzione alla tutela dell’integrità dei nostri Stati nazionali.

In questo capitolo gioca un ruolo centrale il concetto agambeniano e prima ancora benjaminiano di nuda vita, la vita dell’uomo che, spogliato dei suoi diritti, è nudo e non può essere altro che “corpo”, *zoe*, vita biologica.<sup>50</sup>

Il migrante, infatti, non essendo riconosciuto come “cittadino” in questi Centri è come se fosse solo persona fisica, cioè corpo.

## 2.1 Fuori dallo spazio: un unicum spaziale

Il senso del Cpt, spazio di esclusione e di eccezione, sarà quindi quello di sancire il bando di persone che attendono di essere relegate *fuori* dal territorio.<sup>51</sup> Utilizza un pezzo di spazio galleggiante, che esiste di per sé, ed è racchiuso in se stesso.<sup>52</sup>

Lo spazio è un importante oggetto di analisi perché struttura e influenza i rapporti di interazione: proprio l’esperienza dello spazio, produce incessantemente senso nel

<sup>46</sup> C. Marchetti, *La geografia del campo: “fuori” vs. “dentro”*, in Boano, C., Floris, F., 2005, p.50.

<sup>47</sup> F. Rahola, *Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell’umanità in eccesso*, Ombre Corte, Verona, 2003.

<sup>48</sup> M. Augè, *Non luoghi*, Torino, Bollati Boringhieri, 2001

<sup>49</sup> Z. Baumam, *In the Lowly Nowherilles of Liquid Modernity*, in “Ethnography”, Vol. 3, 2002.

<sup>50</sup> G. Agamben, *Homo Sacer*, cit.

<sup>51</sup> Il “fuori” è sempre il risultato del processo di promulgazione e perturbazione dei confini.

<sup>52</sup> In questi Centri viene organizzato il passaggio tra due paesi: vi si vive un tempo di latenza dove verranno rimodellati i desideri e le attese delle persone. Cfr. C. Rodier, *L’Europe des camps*, in “Plein Droit”, n. 58.

tessuto sociale.<sup>53</sup> Lo spazio chiuso del Centro si trova fisicamente in una città, sul suo territorio, ma non ne fa realmente parte, perché *non deve* farne parte.

L'uso di questi spazi territorializzati in cui gruppi di persone influenzano e controllano altre persone e relazioni, delimitando e favorendo il controllo su una determinata area geografica, sono proprio finalizzati al minimizzare l'impatto dello straniero sui paesi ospitanti.<sup>54</sup>

Questo spazio chiuso del campo esclusivo rispetto al territorio, con i suoi confini definiti, individua allo stesso tempo un dentro "inclusivo" in cui albergano le persone che devono essere controllate in modo che possa essere rapida la loro espulsione. Occorre quindi che il "dentro" dei Centri sia organizzato secondo un regime di controllo e di normalizzazione prodotta dell'esercizio del potere.<sup>55</sup> Queste forme di controllo si inscrivono nella sintassi spaziale di questi luoghi.<sup>56</sup>

## 2.2 Il controllo all' interno

Il Cpt all'interno costituisce un microcosmo, una realtà sociale che si distingue nettamente dallo spazio circostante, un'enclave, un territorio affidato a delle organizzazioni in modo tale ciò che succede all'interno colpisca il meno possibile all'esterno.

L'uso di questo luogo chiuso su se stesso, eterogeneo rispetto a tutti gli altri, protetto dalla monotonia disciplinare è funzionale alla logica del controllo e della sicurezza

<sup>53</sup> Cfr. F. Floris, *Introduzione: spazi periferici* in C. Boano, F. Floris, *Città nude. Iconografia di un campo profughi*, Milano, Franco Angeli, 2005, p. 2.

<sup>54</sup> Cfr. C. Boano, F. Floris, (a cura di), *Città nude. Iconografia di un campo profughi*, Milano, Franco Angeli, 2005.

<sup>55</sup> Ogni separazione materiale necessita dunque di ripartizioni e di sorveglianza.

<sup>56</sup> Cfr. K. Dovey, *Framing Places. Mediating power in built form*, New York, Routledge, 2001.

che favorisce una cultura di ordine. Il metodo di sorveglianza che sottopone il trattenuto ad un costante controllo normalizzatore e che permette di qualificare, classificare, punire e mantenere in soggezione per il fatto di poter sempre essere visto, manifesta la sua potenza nello spazio in cui domina.<sup>57</sup> All'interno il Centro è strutturato come spazio di potere.<sup>58</sup> Questo "potere su" è il potere di un agente o di un gruppo sopra un altro, il potere di assicurarsi l'adeguamento dell'altro al volere di uno. E in alcuni casi può essere usata la coercizione come minaccia di forza per assicurare l'allineamento.<sup>59</sup>

L'organizzazione del tempo e dello spazio per mediare le interazioni sociali, la visibilità e l'invisibilità degli altri, diventano cruciali alle effettive pratiche di coercizione e di autorità. La frammentazione dello spazio e del tempo, la perdita di orientamento e di storia possono essere utili al controllo coercitivo. La durata e la precarietà del trattenimento costituiscono, infatti, un ulteriore strumento di controllo. Un trattenuto può essere da un momento all'altro chiamato e nel giro di dieci minuti dover lasciare il Centro, senza essere preavvertito. Ciò contribuisce a rendere ancora più precaria e indeterminata l'esistenza della persona soggetta al provvedimento: il migrante non avrà modo di organizzarsi e rimarrà più docile. È meglio che chi è sottoposto non crei relazioni sociali ma viva come atomo, immerso nel "pubblico", sotto sorveglianza. La visibilità asimmetrica crea una forma di controllo disciplinare, que-

<sup>57</sup> Cfr. M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, Torino, Einaudi, 1976

<sup>58</sup> Con potere si intende qui la capacità di definire e controllare le circostanze e gli eventi, così che si possano influenzare le cose in modo che vadano nella direzione dei suoi interesse. Cfr. K. Dovey, *Framing Places. Mediating power in built form*, New York, Routledge, 2001.

<sup>59</sup> Diversamente da quanto accadeva in altri generi di campi, i fenomeni di violenza interni ai Cpt, non si prefiggono certo l'eliminazione fisica della persona, ma si fondano più che altro su logiche amministrative di negazione dell'identità e dei diritti. Cfr. C. Rodier, n. 58, 2003.

sta tecnica del campo rende possibile localizzare le persone, fissarle in precisi luoghi, e le costringe ad un certo numero di gesti ed abitudini. Si stabilisce, in tal modo, un regime normalizzato, una forma di potere che si inserisce nell'evoluzione delle istituzioni disciplinari dal XVIII secolo.<sup>60</sup>

Inscritto intimamente nelle relazioni spaziali, l'esercizio del potere sui soggetti è così preso per garantito.<sup>61</sup> Questa disciplina dei corpi strutturata tramite l'organizzazione spaziale e temporale è diventata dominante. Trasforma il potere in qualcosa di sotterraneo, invisibile, economico, efficace, decentralizzato e difficile da individualizzare. Questo biopotere<sup>62</sup> si esercita sui suoi soggetti in un profondità, in modo microfisico, controllando i gesti del corpo, le abitudini e i desideri, disciplinando sia il corpo che l'“anima”.

### 2.3 I corpi in questi spazi

Attraverso questi luoghi impersonali, anonimi, un po' eccezionali, transitano, però, persone, identità, corpi.<sup>63</sup>

Lo spazio non è un set astratto di relazioni nel quale è strutturata la vita, ma genera stati di coscienza. L'esperienza vissuta del corpo nello spazio è la prima relazione dalla

<sup>60</sup> Com'è noto Foucault nota che intorno a quel periodo il potere di punire cambia in modo decisivo: dallo spettacolo della punizione si passa a tecniche di normalizzazione e di cura. E nelle prigioni la coercizione della sorveglianza iniziò a sostituire la forza della violenza. M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, cit.; D. Garland, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Milano, Il Saggiatore, 2004.

<sup>61</sup> Tramite l'analisi vengono alla luce queste nuove forme di dominazione mascherate da pratiche prese per garantite e normali. Cfr. M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, cit.

<sup>62</sup> Non solo un potere esercitato sulla nuda vita senza mediazione di tutela giuridica, ma anche un meccanismo di controllo e regolazione di un fenomeno nella sua globalità. Cfr. S. Regazzoni, *La nuova frontiera dei campi di detenzione per migranti*, in “DeriveApprodi”, n. 21, p. 26, 2002.

<sup>63</sup> Cfr. M. Augè, *Non luoghi*, cit.

quale tutte le concezioni di spazio sono costruite. I luoghi sono centri di significato che influenzano la percezione e la costruzione del sé e dell'ambiente. Per comprendere la relazione tra struttura e vita degli uomini che la popolano si può fare riferimento alla dinamica relazionale tra mente e corpo. Come la mente influenza le scelte del corpo, ne condiziona i riflessi, così il fisico e le sue fatiche possono incidere e modificare le riflessioni del pensiero. In una società e in uno spazio, il corpo può essere rappresentato dalla struttura sociale mentre la mente è l'esistenza delle singole vite che popolano lo spazio.<sup>64</sup> In questi luoghi caratterizzati da carenza di costruzione simbolica e concreta dello spazio, privi di senso e di significato per chi vi passa<sup>65</sup>, i migranti scivolano, senza rapporto con il territorio. Nonostante la permanenza delle strutture di questi luoghi, si contraddistinguono per la loro transitorietà, voluta e prestabilita. Sono studiati e concepiti come un "buco" nel tempo e nello spazio, una sospensione provvisoria nella sequela temporale della costruzione dell'identità di chi vi transita.

Il loro modo di essere fa sì che lo spazio del "nonluogo" non crei né identità singola né relazione, ma solitudine e similitudine.

Una volta entrato, il passeggero conquista il proprio anonimato, dopo aver fornito la prova della sua identità, e non ritrova la sua identità che all'uscita o all'entrata dal cancello o quando è chiamato all'autoparlante per controlli o informazioni. È in questo anonimato che si prova in solitudine la comunanza dei destini.<sup>66</sup>

Quali che siano le loro differenze, i trattenuti devono seguire gli stessi modelli comportamentali, non importa che ognuno abbia le proprie abitudini e aspettative.<sup>67</sup>

<sup>64</sup> Cfr. C. Boano, F. Floris, (a cura di), *Città nude*, cit.

<sup>65</sup> Cfr. M. Augè, *Non luoghi*, cit.

<sup>66</sup> Cfr. C. Boano, F. Floris, (a cura di), *Città nude*, cit.

<sup>67</sup> Cfr. Z. Bauman, *Modernità liquida*, Roma-Bari, Laterza, 2002.

Gli uomini nei Centri sono simili agli *homines sacri* di cui ha parlato Agamben: sono uomini e donne insignificanti trattenuti fisicamente in queste sicure zone d'indiscriminazione dove sperimentano momenti in cui ogni cura è rivolta solo ai loro soddisfacimenti di bisogni primari quali: mangiare, bere, dormire, restare in buona salute. La sopravvivenza è assicurata ma è la vita emotiva e mentale che non viene valutata. Tutti i loro bisogni vengono stabiliti dall'alto e i soggetti di tali bisogni hanno scarsissima capacità di partecipare alle decisioni.

A chi sta dentro viene negata la possibilità di essere responsabile delle proprie azioni: i trattenuti sono oggettivati come soggetti da assistere e controllare, da controllare assistendoli.<sup>68</sup> In un certo senso la distinzione tra vita nel centro ed esistenza riflette quella tra *zoe* e *bios*, tra vita biologica e vita piena.<sup>69</sup> La *zoe* del Cpt è infatti ben esemplificata dal non poter lavorare, dal non poter far nulla per sé durante mesi che causano stress, nervosismo e una frustrazione capace di portare ad esplosioni di violenza.<sup>70</sup> Diventano oggetto di pratiche, sospesi in un limbo di apatia. sono muti portatori di quello che Agamben chiama «nuda vita», spogliata del linguaggio e della vita politica che il linguaggio rende possibile<sup>71</sup> che deve sopravvivere in qualche modo, autonomamente, e non come parte del tutto.<sup>72</sup>

Quello che alcuni migranti fanno è cercare di fuggire dal vincolo totalitario di questo luogo, di ritrovare una libertà. I loro corpi cercano, allora, a volte di opporsi alla massificazione e alla omogeneizzazione della politica del

68 Cfr. C. Boano, F. Floris, (a cura di), *Città nude*, cit.

69 Cfr. M. Augè, *Homo Sacer*, cit.

70 Cfr. C. Boano, F. Floris, (a cura di), 2005, *Città nude*, cit.

71 Cfr. D. Gregory, *The Colonial Present*, Malden, Usa, Blackwell Publishing, 2004.

72 Cfr. Z. Bauman, *Modernità liquida*, Roma-Bari, Laterza, 2002.

Centro, respingendo l'incompatibile e cercando in vari modi di resistere alle imposizioni imposte.<sup>73</sup>

### 2.3 Il paradigma del controllo e della sicurezza

Avendo concettualizzato i Cpt come spazi privilegiati del controllo, per poterne spiegare il massiccio utilizzo e le ragioni di una così capillare diffusione nazionale ed europea, è necessario soffermarci su quelle che sono state definite le nuove «culture del controllo e della criminalità».<sup>74</sup> Secondo David Garland il “controllo sociale” è un processo che, utilizzando diverse modalità, coercitive e non, contribuisce a creare un “ordine sociale”, inteso come la coesione etica di una data società.<sup>75</sup> Il controllo sociale riguarda quel processo grazie a cui le persone si conformano alle regole sociali poiché si sentono ricompensate (o aspirano ad esserlo) da uno *status*, un prestigio, e nel frattempo brama un ordine aderendo a norme sociali in cui credono. Tuttavia con il termine “controllo” occorre fare riferimento a tutto l'insieme di istituzioni sociali, di strategie e di sanzioni che mirano a ottenere la conformità di comportamenti. Così l'individuo, protetto da un sistema di metafore di cui ha dimenticato la natura illusoria, tende a “dare per scontata” tutta la serie di retoriche che alimentano questa cultura e che spesso sono frutto di paure.<sup>76</sup> Le norme e le istituzioni penali incorporano valori morali e sensibilità condivisa, per questo Garland parla di una “cultura del

<sup>73</sup> Cfr. C. Boano, F. Floris, op. cit.

<sup>74</sup> Queste hanno un notevole impatto sulla mentalità e sulle sensibilità individuali e collettive, che sono capaci a loro volta di incidere in modo rilevante sul “campo del controllo”. Cfr. D. Garland, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Milano, Il Saggiatore, 2004.

<sup>75</sup> Cfr. D. Garland, *La cultura del controllo*, cit. pp. 280-289.

<sup>76</sup> In tal modo l'uomo può divenire un essere sociale, securizzato dall'ordine e nell'ordine non più portato ad interrogarsi sui confini del mondo, sul valore e sulla legittimità delle regole. R. Escobar, *Metamorfosi della paura*, Bologna, Il Mulino, 1997.

controllo”, intendendo con cultura una struttura comprensiva di tutti i fenomeni cognitivi, noti come “mentalità” (valori, categorie, sistemi di idee e di credenze), e di quelli relativi agli affetti e alle emozioni, noti come “sensibilità”.<sup>77</sup> È la cultura il fattore determinante della pena, sono le diverse “mentalità”, “sensibilità culturali” ad influenzare la cultura del controllo.<sup>78</sup>

Nelle società globalizzate in cui la modernità in crisi si fa “liquida”<sup>79</sup>, vengono riprodotti fenomeni ed eventi che generano insicurezza, precarietà, frammentazione, individualismo. Il mercato, sganciato dalla sfera politica, genera incertezza e gli individui, privi di difese contro questo vortice globale, sono appoggiati a se stessi<sup>80</sup>. Spesso incapaci di risalire alle vere ragioni socio-economiche della loro insicurezza, scambiano il sintomo di una “microcriminalità” enfatizzata dal sottosistema sociale mediatico-poliziesco con la causa principale della loro debolezza sociale.

<sup>77</sup> Garland segue le tracce offerte dagli antropologi, Clifford Geertz, Norbert Elias in particolar modo. Cfr. D. Garland, *La cultura del controllo*, cit., p.20, 2004.

<sup>78</sup> Citando M. Foucault, Garland sottolinea come la trasformazione della pena moderna da rituale pubblico incentrato sul corpo reo in una forma (la reclusione) più burocratizzata e normalizzatrice che consente di nascondere dietro un muro, va proprio collocato all’interno della storia delle sensibilità, della civilizzazione e delle sanzioni penali. Cfr. D. Garland, *La cultura del controllo*, cit., p. 20, 279-326.

<sup>79</sup> Z. Bauman, *Modernità liquida*, cit. Bauman interpreta il passaggio alla fase contemporanea secondo una chiave di lettura “solido-liquido”. La “modernità solida” è quella passata, caratterizzata da rigidità, ma anche da certezza, da sicurezza e finanche da ripetitività. Era la società costruita all’interno di quei mondi chiusi che si identificavano con la “società delle nazioni” in cui ciascuno sapeva chi era in virtù del ruolo sociale che svolgeva. Si era cercato di costruire un sistema istituzionalizzato di inclusione sociale, fondato sulla cittadinanza, che ha permesso ad una quota crescente della popolazione dei paesi avanzati di avere accesso ad una vita liberata da una serie di bisogni primari. A questa “modernità solida”, Bauman contrappone il concetto di “modernità liquida”, nella quale si sciogliono tutti i capisaldi della prima.

<sup>80</sup> Cfr. Z. Bauman, *Una nuova condizione umana*, Milano, Vita e pensiero, 2003.

Formulano così la richiesta di più sicurezza e controllo, che si traduce in un'azione più repressiva delle politiche. Per spiegare la crescente preoccupazione securitaria – che sembra essere anche nelle politiche descritte precedentemente – si potrebbe usare una distinzione, analoga a quella proposta da Etienne Balibar al fine di distinguere tra *sureté* e *sécurité*<sup>81</sup>, formalizzata da Alessandro Baratta tra “sicurezza di” e “sicurezza da”: la prima è la sicurezza dei diritti, sicurezza di essere riconosciuti attori della scena sociale e portatori di bisogni e diritti da garantire; la seconda è la sicurezza dalla possibile aggressione da parte di altri, di potenziali nemici. Il bisogno di sicurezza sociale insoddisfatto (della *sicurezza di*) produce una crescente domanda sociale di sicurezza (della *sicurezza da*). La crescente domanda sociale di sicurezza dalla criminalità è così, secondo Baratta, il riflesso di insicurezze soggettive.<sup>82</sup> E, in un mondo che va divenendo sempre più complesso, per di più in una società come la nostra – dove non solo si riducono i luoghi di costruzione del legame sociale ed il riferimento a valori condivisi, ma si tende a pre-individuare sfere di devianza nei comportamenti non omologa-

<sup>79</sup> Z. Bauman, *Modernità liquida*, cit. Bauman interpreta il passaggio alla fase contemporanea secondo una chiave di lettura “solido-liquido”. La “modernità solida” è quella passata, caratterizzata da rigidità, ma anche da certezza, da sicurezza e finanche da ripetitività. Era la società costruita all'interno di quei mondi chiusi che si identificavano con la “società delle nazioni” in cui ciascuno sapeva chi era in virtù del ruolo sociale che svolgeva. Si era cercato di costruire un sistema istituzionalizzato di inclusione sociale, fondato sulla cittadinanza, che ha permesso ad una quota crescente della popolazione dei paesi avanzati di avere accesso ad una vita liberata da una serie di bisogni primari. A questa “modernità solida”, Bauman contrappone il concetto di “modernità liquida”, nella quale si sciogliono tutti i capisaldi della prima.

<sup>80</sup> Cfr. Z. Bauman, *Una nuova condizione umana*, Milano, Vita e pensiero, 2003.

<sup>81</sup> Cfr. E. Balibar, *Le tre “sicurezze”*, in “Fine secolo”, n. 4, 1995.

<sup>82</sup> Cfr. R. Escobar, *Metamorfosi della paura*, Bologna, Il Mulino, 2003; Z. Bauman, *La società sotto assedio*, Roma-Bari, Laterza, 1997.

bili e non facilmente codificabili quindi temuti<sup>83</sup> –, la tutela della sicurezza dalla criminalità appare sempre e comunque inadeguata rispetto alla domanda pubblica di sicurezza. Per cercare di calmare, producendo e riproducendo ordine sociale, questa “sindrome securitaria” c’è il rischio che si risponda o valorizzando ancora di più il sistema repressivo, innescando un circolo vizioso che ormai ha anche un potente valore simbolico<sup>84</sup>, o rivendicando uno spazio privato, e quindi estremamente pericoloso, per la difesa della “propria” sicurezza.

Mentre l’idea di globalizzazione rimanda, quindi, al carattere indeterminato, ingovernabile degli affari mondiali, e fa pensare all’assenza di un centro, ad un nuovo disordine mondiale, nella “città dell’utopia”<sup>85</sup> che forse si sta cercando di costruire, non vi è nulla di caotico: ovunque *dovrebbe* regnare ordine perfetto. I malati, i deboli di mente e i criminali sono stati estromessi fuori dei confini della città, cercando di limitare lo spazio, di recludere le persone meno assimilabili, più difficili da controllare o comunque pronte a creare problemi.

Sotto un altro angolo visuale, come hanno sottolineato molti osservatori, questo nemico pubblico potrebbe servire anche a legittimare un potere.<sup>86</sup> L’ipotesi di Ermanno Vitale è che la costruzione del migrante come “criminale” potrebbe non essere la mera espressione di un “rifiuto inconscio o ancestrale” ma la consapevole risposta derivata

<sup>83</sup> Cfr. M. Palma, L’Europa e l’ossessione della sicurezza, in G. Bronzini et alii, (a cura di), *Europa, costituzione e movimenti sociali*, Roma, Deriveap-prodi, p. 279, 2003.

<sup>84</sup> Le pratiche di reclusione, incarnate qui dal sistema Cpt, ne sono un esempio. Cfr. infra capitolo I.

<sup>85</sup> Cfr. Z. Bauman, *Una nuova condizione umana*, cit.

<sup>86</sup> Cfr. D. Bigo, *Sicurezza e immigrazione* in, S. Mezzadra, A. Petrillo, *I confini della globalizzazione*, cit.; L. Pepino, *Centri di detenzione*, cit.; A. De Giorgi, *L’Europa fra Stato penale e una nuova cittadinanza* in, G. Bronzini (a cura di), 2003; E. Vitali, *Ius Migrandi*, Torino, Bollati Boringhieri, 2004.

da un calcolo razionale degli interessi o da convinzioni ideali.<sup>87</sup> Didier Bigo vede il discorso securitario sull'immigrazione come una forza simbolica, una modalità della governamentalità contemporanea che fa presa sulla "gente".

Turbando ed inquietando la popolazione per poterla meglio rassicurare o sarebbe meglio dire "sicurizzare", secondo Bigo, il potere legittima se stesso e il sistema che utilizza.<sup>88</sup> Utilizza, per questi fini, un discorso politico che non vede granchè oltre la "tolleranza zero", e le statistiche parzialmente elaborate per argomentare le proprie posizioni, deformando il panorama e accrescendo le insicurezze. L'"illusione identitaria" viene, così, supportata da dei "miti" che mirano a classificare, dividere un "Noi" da un "Loro" che per definizione diviene il "nemico".<sup>89</sup> La strategia è semplice: si tratta di convincere la "gente" che il pericolo è già qui e che se non si fa nulla per ristabilire l'ordine morale e sociale si sarà responsabili per il disordine che seguirà. Il gioco dei media, inoltre, rafforza tale tendenza ad alimentare queste retoriche descrivendo le migrazioni e gli immigrati sotto l'angolo visuale dell'eccezionalità, dello scontro con coloro che sono altri da noi.<sup>90</sup> Tutto quello che avviene nella quotidianità viene svalutato a vantaggio di immagini di "guerra sociale".<sup>91</sup>

<sup>87</sup> E. Vitale, *Ius Migrandi*, cit.

<sup>88</sup> Per un'analisi del livello internazionale di questa securizzazione, cfr. D. Bigo, J. Y. Haine, (a cura di), *Troblor et inquieter. Le discours du désordre international*, in "Culture&Conflicts", n. 19-20, 1995.

<sup>89</sup> D. Bigo, *Sicurezza ed immigrazione*, cit. Didier Bigo parla anche della definizione delle identità politiche collettive in Europa che porta a definire gli Europei unicamente attraverso un rapporto di esteriorità nei confronti degli immigrati.

<sup>90</sup> Cfr. A. Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Milano, Feltrinelli, 1999

<sup>91</sup> D. Bigo, *Sicurezza e immigrazione*, cit. p. 217. Se si considera che le relazioni sociali si costruiscono nell'intersoggettività, non tutto può essere falso in

La costruzione di un nemico pubblico, incarnato dal migrante, è, quindi, funzionale, secondo Alessandro De Giorgi, a convogliare le paure ed il senso di vulnerabilità che avvolgono il cittadino globale, nella condizione odierna di insicurezza economica e sociale, verso un capro espiatorio. In questo modo si legittima un potere sovrano in grado di garantire la sicurezza e di difendere la società.<sup>92</sup> Si alimenta così una “cultura del controllo”: rete di collaborazione di polizia, connessioni informatiche, discorsi, misure, lotta contro la droga, il terrorismo, l’immigrazione clandestina, etc, al fine di poter adempiere agli scopi prefissati.

Il controllo sull’immigrazione, essendo un elemento essenziale della sovranità statale, viene esercitato innanzitutto, con misure legali, o bloccando gli individui all’entrata o ricorrendo alla capacità di espellere quelli che sono già entrati. La sovranità, erosa nella sua essenza dal mercato e dall’esproprio dello *jus ad bellum*, viene allora esercitata tramite il “monopolio della violenza legittima”: una violenza che si concretizza nella criminalizzazione dei nuovi *altri*, dei nuovi “inclusi differenziali”, i migranti, le nuove classi pericolose.<sup>93</sup>

La strategia diventa, quindi, da una parte espellere, buttare fuori gli altri considerati come nemici, e dall’altra rinchiuderli in spazi a sé stanti “congelando” il migrante in un’istituzione che ne totalizza il suo essere, prima di allontanarlo dal territorio, dal campo della percezione quotidiana.<sup>94</sup> Con il rito dell’espulsione dalla comunità i cittadini espellono la macchia<sup>95</sup>, la minaccia a quella sicurezza

questi discorsi di sicurizzazione. Essi sono, però, basati su situazioni locali, hanno il torto di generalizzarle e di interpretarle in una prospettiva di scontro frontale che nega la complessità sociale.

<sup>92</sup> Cfr. A. De Giorgi, *L’Europa fra Stato penale*, cit. p. 248.

<sup>93</sup> Cfr. A. De Giorgi, *L’Europa fra stato penale e nuova cittadinanza*, cit., p. 246.

<sup>94</sup> Cfr. Z. Bauman, *Modernità liquida*, cit.

<sup>95</sup> Cfr. R. Escobar, *Metamorfosi della paura*, cit.

che i residenti derivano dalla routine quotidiana. Il migrante, anche quando non lo sia, rappresenta il grande sconosciuto che porta con sé un eco di guerre lontane.<sup>96</sup> Aprire il confine ed accettarlo significherebbe mettere in forse le basi delle istituzioni e i significati che guidano le nostre vite, riformularle e farsi anche domande mai poste prima.<sup>97</sup>

## 2.4 Il campo come strumento

I progetti, sopra descritti, di sicurizzazione e di “governamentalità attraverso l’inquietudine”<sup>98</sup> si aggiungono alle tecnologie disciplinari e rafforzano la legittimità di una sorveglianza permanente, contribuendo alla messa in campo di norme sempre più restrittive, pratiche di respingimento e di reclusione, finalizzate a “rassicurare e proteggere”.<sup>99</sup> Si risponde a questo bisogno di sicurezza facendo, quindi, uso di uno spazio disciplinato, difeso da mura, originato da una dinamica di esclusione/inclusione che porta ad una chiara distinzione tra interno ed esterno, tra giusto e sbagliato, tra buoni e cattivi.

La strategia centrale alla lotta per la sicurezza dei cittadini contro il nemico esterno, ancora prima dell’espulsione, diventa la reclusione in questi spazi, in queste zone d’indistinzione.<sup>100</sup> Questo è un modo di affrontare la questione con una lingua di estrema attualità, che viene capita per la facilità delle sue espressioni e per il ricorso che essa fa a esperienze comuni.<sup>101</sup> Il ricorso alla reclusione, inoltre,

<sup>96</sup> Cfr. Z. Bauman, *Una nuova condizione umana*, cit.

<sup>97</sup> Cfr. R. Escobar, *Metamorfosi della paura*, cit.

<sup>98</sup> Cfr. D. Bigo, *Sicurezza e immigrazione. Il governo della paura*, in S. Mezzadra, Pertillo A., 2000, p. 232.

<sup>99</sup> Cfr. D. Bigo D, *Comment Douter de la sécurité*, in “Hommes et Migration”, 2003.

<sup>100</sup> Cfr. G. Agamben, *Homo Sacer*, cit.

<sup>101</sup> Z. Bauman, *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

definisce meglio il potere dello Stato che ha bisogno di un'istituzione chiusa, stabilita nei suoi confini, di un dispositivo che, *mutatis mutandis*, replichi gli effetti prodotti nelle società disciplinari dal modello panottico di Bentham<sup>102</sup>, migliorando l'esercizio del potere per renderlo più rapido, più leggero, più efficace. I migliori dispositivi di potere, infatti, sono quelli che consumano la minor quantità di energia possibile, materiale e simbolica, per produrre determinati effetti di controllo e di dominio<sup>103</sup>. I Centri rappresentano proprio questo: una “zona di indistinzione”, organizzata secondo il paradigma del controllo, nella quale rinchiudere persone “fuori luogo” e sulle quali applicare direttamente un controllo totale, per monitorare attività e movimenti, uno spazio definito, chiuso e controllato e, quindi, funzionale ai bisogni di sicurezza, protezione e separazione richiesti, in risposta anche alle esigenze simboliche.

D'altra parte, immobilizzare nello spazio gli indesiderati negando loro il diritto di muoversi e standardizzandone tempo è una strategia di esercizio del potere moderno.<sup>104</sup> “Paradigma del controllo”, infatti – che significa certamente presidio fisico, uso di tecnologie indispensabili al monitoraggio delle attività e dei movimenti –, si traduce qui nell'uso di aree definite, chiuse e controllabili, nella loro organizzazione in una griglia rigida definita e nell'aprontamento di sistemi infrastrutturali che distribuiscano beni e sostentamento in modo pre-ordinato, standardizzato e distaccato, e che rispondano ai bisogni di sicurezza, protezione, e separazione<sup>105</sup>. Queste istituzioni domesticano la

<sup>102</sup> Cfr. M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, cit.

<sup>103</sup> Cfr. O. Razac, *Storia politica del filo spinato*, Verona, Ombrecorte, 2001.

<sup>104</sup> Come nel Panopticon descritto da Foucault, l'arma del potere si esplica dominando il tempo e immobilizzando nello spazio i sudditi, standardizzando il ritmo del tempo. Cfr. Z. Bauman, 2002.

<sup>105</sup> C. Boano, F. Floris, *Città nude*, cit.

paura, delimitano l'insicuro, assicurano il confine. Diventano simboli costruiti dall'uomo per sicurizzare l'uomo, per cercare di tradurre in ordine il disordine dell'ambiente.

Si organizza questo spazio analitico per poter sapere dove e come ritrovare gli individui, per instaurare comunicazioni utili, per poter in ogni istante sorvegliare la condotta di ciascuno e controllarlo in modo da impedirne l'uscita verso l'esterno.

È emblematico anche- e prima ancora- a livello europeo si registri la diffusione capillare di Centri simili, atti proprio a controllare persone "in eccedenza"<sup>106</sup> e usati come strumento di deterrenza in stretta connessione con il nuovo regime comunitario di controllo delle frontiere e dell'immigrazione.<sup>107</sup> Rinchiudendo i migranti in questi luoghi si cerca di ricavare il massimo vantaggio, di neutralizzare gli inconvenienti, di proteggere la popolazione e di padroneggiare il fenomeno degli indesiderati. Diventa, insomma, un meccanismo, un dispositivo utile, che cerca di rendere l'esercizio del potere il meno costoso possibile: *economicamente*, con la gestione funzionale di spazi e *politicamente*, per la sua esteriorizzazione limitata, la sua relativa invisibilità.<sup>108</sup>

Il significato di questi Cpt è, allora, alquanto complesso; rappresentando un fenomeno politico e sociale sono passibili di molteplici interpretazioni, a cui può essere attribuita una miriade di significati, differenti a seconda dell'angolatura visuale prescelta per l'analisi. La complessità concettuale e semantica dei Cpt fa sì che vengano

<sup>106</sup> Che eccedono i bisogni dell'apparato produttivo.

<sup>107</sup> Cfr. G. Agamben, *Homo Sacer*, cit.; F. Rahola, *Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell'umanità in eccesso*, Ombre Corte, Verona, 2003.

<sup>108</sup> Cfr. M. Foucault, 1976, *Sorvegliare e punire*, cit.; O. Razac, *Storia politica del filo spinato*, cit.

messi in atto anche distorsioni semantiche. È ciò che si dà a vedere nel concetto di “Centri di permanenza temporanea e assistenza”<sup>109</sup>, in cui la sua mera formulazione linguistica vela la reale specificità di questi luoghi. Di assistenza, infatti, non si tratta, quanto, al massimo, ci può essere soddisfacimento dei bisogni primari dei trattenuti. Inoltre l’antinomia “permanenza-temporanea” lascia già intravedere l’atipicità di questi luoghi. *Permanenza* è una continuità nel tempo, un sostare a lungo<sup>110</sup>, mentre *temporanea* indica un qualcosa che non è destinato a durare stabilmente. Questo stato implica una sospensione temporale che incide sulla vita delle persone *trattenute*.

## 2.5 Un prima e un dopo

Il concetto di Cpt, analizzato fino ad ora può essere rappresentato come un unicum, come uno spazio di esclusione a sua volta escluso dal resto della spazialità sociale. In realtà il Cpt, dal punto di vista di chi deve scontare il provvedimento, è sempre inserito in un percorso di vita, di costruzione dell’identità; ha sempre un prima e un dopo.<sup>111</sup>

Ogni prima e ogni dopo sono talmente dipendenti dai così differenti percorsi di ciascun individuo che tentare di fare un discorso generale diventerebbe cosa assai difficile e riduttiva. Per tutto il periodo della loro permanenza, molti migranti lasciano attività in sospeso, case, affetti. Si trovano improvvisamente in un luogo che non offre più che sedie di plastica su cui sedersi, un cortile da condividere, cibo standardizzato, un letto su cui dormire. Ad esempio uno dei ragazzi che ho intervistato ha dovuto lasciare la sua

<sup>109</sup> Tale dicitura, che appare nel decreto legislativo 286/1998, è, infatti, l’appellativo completo utilizzato per i Cpt.

<sup>110</sup> Dal latino permanere, composto di per e manere: restare, rimanere.

<sup>111</sup> *Il carcere trasparente. Primo Rapporto Nazionale sulle condizioni di detenzione*, Associazione Antigone, Torino, Castelvecchi, 2000.

attività che consisteva in un magazzino di vestiti. Quando è tornato al lavoro, dopo due mesi, ha perso quasi tutto il magazzino. Durante la permanenza, inoltre, continuava a pagare l'affitto di un appartamento. Altri non hanno potuto vedere le loro mogli e le loro fidanzate, i loro mariti, fidanzati e figli che magari si trovano in Italia. Una signora ha lasciato la sua famiglia e un bambino di un anno per due mesi. Ognuno ha la propria storia .

Coloro che svolgevano attività illecite, però, non subivano una grossa perdita durante il periodo di trattenimento, potevano portare avanti i loro *business* tranquillamente con il telefonino. Come sottolineato nel rapporto di Medici Senza Frontiere, questa loro permanenza li metteva in contatto con altre persone, con la possibilità di ampliare i loro traffici o assoldare nuove persone, soprattutto tra i più giovani e tra coloro che erano da poco in Italia e non avevano avuto la possibilità di inserirsi. Oltretutto, queste persone erano tra coloro che sicuramente sarebbero scampate all'espulsione avendo a disposizione molti soldi e ottimi avvocati. Una frase del libro di Primo Levi può aiutarci a sottolineare questa situazione: «i salvati (da questo provvedimento, nda) non sono i migliori, i predestinati al bene sopravvivevano di preferenza i peggiori, gli egoisti, i violenti, gli insensibili». Levi aggiunge che «non era certo una regola (non ci sono nelle cose umane regole certe), ma era pur una regola sopravvivono i peggiori, cioè i più adatti». Infine, con amarezza, il grande scrittore torinese sottolineava che «altri innumerevoli sono morti non malgrado il loro valore, ma per il loro valore».<sup>112</sup>

Un'ultima caratteristica soggettiva va evidenziata: le persone che ho incontrato e che incontro nei Centri dove vado sono accomunate dalla stessa condizione di preca-

<sup>112</sup> Cfr. Levi, *Sommersi e salvati*, cit., p. 64.

rietà sia prima, sia dopo, sia durante la permanenza. Ciò non permette loro di costruirsi una vita degna di questo nome. Fuori vivono nell'ombra, in una condizione in cui non sono nessuno, senza la possibilità di avere un lavoro che duri più di un mese e senza tutela da parte di un organismo che li possa prevenire da soprusi di ogni genere; senza la possibilità di avere una casa, di poter parlare con qualcuno in santa pace, di potersi confidare, nemmeno con la famiglia. Chi la possiede in patria, di solito, non le rivela la sua condizione degradata in cui si trova a vivere, sarebbe troppo umiliante. Non si è nessuno: si è soli. E anche quando si è all'interno di questi Centri, si materializza in loro lo stesso senso di precarietà.

I trattenuti restituiti al mondo esterno dovranno affrontare situazioni differenti a seconda che si venga rilasciati con il foglio di via o che si sia espulsi direttamente.

Di solito chi diventa titolare di un foglio di via non lascia quasi mai il territorio italiano e, cambiando città, tenta di trovare un lavoro, nella speranza di non subire nuovi controlli. Potrebbe decidere di cambiare paese ma, poche persone rientrano effettivamente in patria. Preferiscono di gran lunga continuare a stare in un luogo repulsivo che li tratta da "nonpersone" piuttosto che tornare da dove sono venuti.

Non si può evitare, allora, di chiedersi il perché: come può una persona preferire di vivere in tali condizioni piuttosto che tornare a casa? Ci sono motivazioni profonde in queste scelte. Come si è già parzialmente visto, le esigenze primarie, i fattori di spinta, i bisogni di libertà e di autovalorizzazione, sono più forti dell'arroganza istituzionale e sociale incontrata nei paesi di approdo: scavalcano ostilità e prepotenze con la forza della necessità materiale e del desiderio.

Chi invece verrà espulso con il vettore, di solito, riproverà ad approdare in Italia o in altri paesi dell'area

Schengen per le stesse motivazioni di prima. Non sono tanti coloro che, per le mortificazioni morali subite, decideranno di stare a casa. Si può supporre che questi ultimi casi riguardino le persone più sensibili, proprio coloro la cui presenza è sempre preziosa in ogni contesto, dovunque anche nel nostro paese. C'è anche chi – se ha possibilità, forza o debolezza morale (dipende dai casi) – proverà con qualche matrimonio di convenienza, pagando la dovuta somma. Alcune ragazze, incontrate dentro il Cpt, parlavano proprio dell'intenzione di sposarsi. È una delle ultime possibilità per rimanere in Italia; oltretutto ci sono tanti uomini italiani che, per soldi o per avere una compagna che non riescono a trovare (o, in alcuni casi, per amicizia) si prestano a rendere possibile questa soluzione.

## Conclusioni

Il legislatore del 2002 riteneva che, prevedendo l'accompagnamento coattivo immediato alla frontiera e non più la semplice intimidazione, quale modalità principale dell'espulsione, sarebbe stato possibile allontanare in poco tempo tutti coloro che si trovavano sul territorio senza documenti e respingere immediatamente tutti coloro che volevano entrare in Italia. La realtà tuttavia vuole che sia possibile respingere immediatamente in patria solo i cittadini di quegli Stati con cui l'Italia ha siglato accordi di riammissione. Negli altri casi, che costituiscono la maggioranza, il rimpatrio immediato è molto più difficile e impone, quindi, di procedere al trattenimento presso i Centri di Permanenza Temporanea per operare all'identificazione delle persone. La conseguenza è che tali Centri sono sempre sovraffollati. Servirebbe uno sforzo economico ingentissimo per costruire e mantenere Cpt all'altezza degli standard legislativi richiesti, cosa che non accade e che non è neppure auspicabile. Pertanto ad oggi si può ritenere che i

Centri così come sono stati concepiti, non assolvano ad alcuno scopo.

Può essere utile motivare l'inefficacia di questo strumento presentando un po' di cifre. Una vera valutazione di efficacia del sistema (in questo caso il rapporto fra fondi erogati / rimpatri effettivi) non è mai stata prodotta o comunque non è mai stata resa pubblica. Per una corretta valutazione costi-benefici si possono però consultare i dati disponibili estrapolati dai Dossier Caritas 2003/2004 e dal rapporto di Medici Senza Frontiere.

I migranti irregolari rintracciati nel 2002 sono stati 113.090, 81.775 nel 2003; i trattenuti nel periodo 2002-2003 sono stati 16.924 persone (13.232 uomini, 3.692 donne), le espulsioni effettuate sono state 7.344 e i non riconosciuti ammontano a 5.149; nel 2003 sono stati trattenuti 13.863 immigrati (72% uomini), quelli effettivamente rimpatriati equivalgono al 50,6% del totale (7.012 persone). I restanti sono stati rilasciati dopo il periodo del trattenimento. La metà di questi ultimi sono stati dimessi per scadenza dei termini massimi di trattenimento; l'11,8% sono stati rilasciati per motivi di salute, gravidanza o sanatoria, il 3,7% in seguito alla presentazione della richiesta di asilo, il 4,5% per mancata convalida del trattenimento da parte dell'autorità giudiziaria e l'1,6% quelli che si sono sottratti ai controlli di vigilanza. La percentuale dei rimpatri sul totale dei trattenuti fa perciò riflettere sulla reale efficacia di questo provvedimento. Questi dati impongono una prima conclusione: il funzionamento complessivo del sistema delle espulsioni è ignoto (mancano in particolare il numero delle ottemperanze spontanee alla intimidazione a lasciare il territorio dello Stato), ma la sua effettività non è stata significativamente incrementata dai Cpt.

A fronte di tale scarsa "utilità", i Centri hanno costi elevatissimi sul piano umano (numero dei decessi), economico (dati complessivi di spesa per i Centri) ed istituzionale.

La morte nei Cpt continua ad essere considerata di serie B, forse perché è impossibile per chi è libero incrociare quegli occhi sbarrati. Ricordo qui alcune tragedie: la morte di sei ragazzi in seguito al rogo di Trapani, di uno a Ponte Galeria (Roma) per mancata assistenza nel 1999, di un altro al Centro di Caltanissetta dopo una rivolta nel 1998. Non ci sono solo i decessi: i costi umani si devono valutare anche a partire dalle violenze, fisiche e psicologiche, subite all'interno di questi.

Gli stanziamenti economici concessi per il potenziamento e anche per la sola manutenzione dei Centri, sono molto elevati. Non si conoscono precisamente i relativi costi ma stando a quanto afferma l'on. Alfredo Mantovano per ogni Cpt si spende intorno ai 3-5 milioni di euro, più una gestione annua di 1 milione, per un totale di 43.700.000 euro spesi nel 2002 (la cifra arriva anche a 70 milioni di euro se si sommano le spese di noleggio dei voli charter per i rimpatri – 13.616.992 euro – e per i servizi di scorta delle forze dell'ordine agli espulsi – 12.418.000 euro). La finanziaria del 2004 ha stanziato 105 milioni di euro per la gestione dei Cpt, 25 milioni di euro per la costruzione di nuovi Cpt, 6 milioni per l'assistenza agli stranieri, 5 milioni per il programma nazionale asilo, più un sostanziale impiego di agenti di polizia. Le rette che lo Stato paga quotidianamente per ogni persona variano a seconda dei luoghi. Secondo il rapporto di Msf si va dai 26 euro di Brindisi ai 75 di Bologna. Costano, quindi, milioni di euro ma, nonostante tutto, alcuni sono luoghi fatiscenti, che non permettono ai migranti di vivere in spazi dignitosi.

I costi istituzionali sono altrettanto elevati: amministrare uno spazio, costringere i residenti all'immobilità, e quindi alla sorveglianza costante, implica una serie di gravosi e dispendiosi oneri amministrativi. Ci sono edifici da costruire e da mantenere in buone condizioni, guardiani da assumere e da pagare. Bisogna poi assumersi la respon-

sabilità di garantire al luogo condizioni complessive dignitose. Ecco quindi che si vede sorgere con prepotenza una nuova idea: costruire Centri di trattenimento fuori dai confini di Schengenland, ancora più lontani dagli occhi, in quei luoghi dove non esistono neppure vincoli residuali posti dal “nostro buon cuore” a tutela almeno di un po’ di dignità umana.

Insomma, i Cpt sono un grande affare economico e le associazioni, che ottengono gli appalti, offrono servizi minimi ai migranti rinchiusi. Ne consegue un sensibile abbassamento del livello dei diritti garantiti agli stranieri. Il governo, però, continua a ribadire l’insostituibilità, mentre si “impegna” a chiudere quelli a più elevato rischio di trattamento disumano. Al contempo, tuttavia, continua anche a mantenere “invisibili” queste istituzioni per proseguire una politica dell’esclusione a tutti i costi. Si comprime, così, ulteriormente la visibilità dell’altro che a noi risulterà sempre più estraneo. Per lo straniero la dura e fredda lettera della legge resta la soluzione, a discapito dell’unicità dell’individuo.

In sostanza, se l’obiettivo è quello di limitare i flussi migratori, lottare contro clandestinità o pacificare lo spazio pubblico, il dispositivo Cpt e l’intera congerie delle politiche securitarie si rivelano inefficaci: gli stranieri continuano ad entrare illegalmente nel territorio. I risultati, anzi, si collocano agli antipodi degli obiettivi: questi provvedimenti, come visto nei precedenti capitoli, non frenano il bisogno ed il desiderio dei migranti di entrare o di continuare a risiedere, anche illegalmente, nell’area dell’Unione europea. Di conseguenza, una crescente porzione di immigrazione giunge sul suolo comunitario già da subito fuori dalla legalità, incrementando la percezione di perdita di controllo sociale da parte degli Stati e aumentando la situazione di non diritto per molti migranti. Si crea, insomma, un circolo vizioso, che, con buone probabilità,

richiederà ancora più violenza per essere mantenuto.

Chiudere il migrante nel Centro diventa, quindi, solo un modo di arginare la paura. Senza contare il fatto che quelle trattenute sono, di solito, persone che scappano per bisogno. I “capi” di questo commercio disumano, coloro che ne traggono profitti elevatissimi, generalmente vivono nei paesi di partenza o di arrivo e sono muniti di un permesso di soggiorno permanente o comunque di lunga durata.<sup>113</sup> Di certo non finiranno in questi Centri.

Ritengo anacronistica questa “soluzione tampone” adottata per i movimenti migratori. Lo spazio dei flussi può sfuggire al controllo di qualsiasi località mentre lo spazio dei luoghi è frammentato localizzato e quindi sempre meno potente se paragonato alla versatilità dello spazio dei flussi. Come nota Zygmunt Bauman, si possono sprangere le porte ma questo non significa che il problema sia risolto. La chiusura delle porte, per quanto possa essere sicura, non soggioga né indebolisce le forze che causano gli spostamenti e mutano gli uomini in migranti. E anche se può aiutare a tenere il problema lontano dagli occhi e lontano dal cuore, la chiusura delle porte non può comunque eliminarlo<sup>114</sup>.

Ci vuole ben altro per scoraggiare questi flussi, ci vuole per lo meno la capacità di far nascere nelle persone una presa di coscienza culturale della situazione. L’immigrazione è dentro il tessuto sociale e, in barba a tutte le politiche restrittive, è solidamente inserita nei circuiti dell’economia al punto di condizionare gli equilibri geopolitici del pianeta. Le politiche di controllo e i Cpt servono allora principalmente come simboli ideologici e spettacolari con i quali rassicurare l’opinione pubblica: mostrare delle

<sup>113</sup> Caritas, *Immigrazione. Dossier statistico 2004*, Roma, Anterem, 2004.

<sup>114</sup> Z. Bauman, *Dentro la globalizzazione*, cit.

misure drastiche – si ritiene – servirà a placare il sentimento di insicurezza del cittadino.<sup>115</sup>

I Cpt, e la loro piena legittimazione, permettono il rilancio di una cultura autoritaria che individua la contenzione come strumento di controllo della devianza e della marginalità: è avvenuto con la follia, con la tossicodipendenza; ora è la volta dell'immigrazione.<sup>116</sup> Paradigmatico ed estremamente problematico è che i Centri, un'istituzione giuridica, siano oggi considerati una indiscutibile opzione-soluzione al cosiddetto “problema immigrazione”. Tuttavia si tratta di un'istituzione dell'ingiustizia per antonomasia, poiché fa parte della loro natura – come caratteristica obiettiva – la privazione arbitraria ed illegittima della libertà. I Cpt sono possibili soltanto dove il sistema dello stato di diritto è incrinato, come visto nel primo capitolo.

Sembra che si stia vivendo un nuovo tipo di conflitto, non solo di classe ma su scala mondiale. Si tratta di un conflitto che oppone i cittadini, intesi come titolari di diritti nazionali effettivamente riconosciuti e praticati, ai *non-cittadini*, ossia a tutti gli esseri umani che non hanno la possibilità di far valere i propri diritti come uguali o equivalenti a quelli dei cittadini. Questi ultimi finiscono per diventare “non-persone”.

<sup>115</sup> Cfr. D. Bigo, *Comment Douer*, cit.

<sup>116</sup> Cfr. L. Pepino, *Centri di detenzione ed espulsioni*, cit.

